

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE

**Istanza di valutazione di VIA e AIA. Comune di Lecce.**

**Atto di determinazione n 251 del 01/06/2017**

**OGGETTO: PROGETTO DI UNA DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI DA REALIZZARSI IN LOCALITA' MASS. PARACHIANCA - COMUNE DI LECCE. PROPONENTE: GEOAMBIENTE S.R.L.. ISTANZA DI VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.) - D.LGS. N. 152/2006, L.R. N. 11/2001. DINIEGO.**

### **SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE**

#### **IL DIRIGENTE**

##### **Visti:**

- la deliberazione di C.P. n. 70 del 30/11/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai Responsabili dei Servizi per l'assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità.
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 30 marzo 2017 con il quale è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2017 il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione 2017/2017 delle Città Metropolitane e delle Province, e di fatto autorizza l'esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell'articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- la nota inviata dal Dirigente dei Servizi Finanziari l'11 gennaio 2017, avente Prot. n° 1197, con la quale si afferma che "ai sensi dell'articolo 153 comma 4 e 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, dell'articolo 21 commi 1 e 2 e dell'articolo 4 del Regolamento di Contabilità, che con effetto dal 1/1/2017 non potrà autorizzare alcuna copertura finanziaria per spese che non siano derivanti da contratti di mutuo, spese di personale, affitti passivi, imposte e tasse, trasferimenti vincolati da legge, obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge";
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n.267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l'altro, i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);

##### **Vista la normativa vigente in materia:**

- la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*", con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., *“Norme in materia ambientale”*, che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, *“Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)”*;

**Visti altresì:**

- la Legge n. 241 del 7/8/1990 e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.Lgs. n. 42/2004, *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*;
- il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2668 del 28/12/2009;

**Premesso:**

- che con istanza di data 08/08/2016 (in atti al protocollo n. 42688 dello 08/08/2016) il legale rappresentante di GEOAMBIENTE S.r.l., Giuseppe Cesario Calò, ha formalizzato la richiesta di Valutazione di Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata Ambientale per un *“Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce”*;
- che in allegato a nota del 17/08/2016 (in atti al protocollo n.44256 del 24/08/2016) è stata prodotta documentazione attestante l’avvenuto espletamento degli obblighi di legge in materia di pubblicità e di partecipazione del pubblico al procedimento (copia di avviso pubblicato su quotidiano a diffusione nazionale e locale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia);
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia, avendo rilevato l’incompletezza della documentazione allegata alla istanza, ai fini del perfezionamento e per la procedibilità della stessa, ha provveduto con nota n. 45909 dello 06/09/2016, ad apposita comunicazione ai sensi dell’art.23, c.4, D.Lgs. 152/06, richiedendone l’integrazione;
- che la società proponente ha riscontrato la suddetta comunicazione con missiva di data 07/09/2016, assunta in atti lo 08/09/2017, al protocollo n. 46322;
- che con nota n. 48197 del 19/09/2016 l’Ufficio provinciale competente ha provveduto a comunicare, ai sensi della L.241/90, l’avvio del procedimento avente ad oggetto la procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale e di Autorizzazione Integrata ambientale inerente un progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce, e, contestualmente, all’indizione di Conferenza dei Servizi, convocata, per la prima seduta, in data 03/11/2016;
- che con nota n. 54870 del 12/10/2016 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha trasmesso a GEOAMBIENTE S.r.l., in adempimento delle disposizioni di cui all’art.12, c.3, della L.R. n.11/2001, copia delle osservazioni sul progetto prodotte da FAI - Fondo Ambiente Italiano, pervenute in data 10/10/2016;
- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n.143327 del 14/10/2016 (in atti al protocollo n. 57090 del 19/10/2016), ha preavvertito della propria assenza alla Conferenza, ritenendo che *« ... la richiesta della ditta, così come formulata, appare carente dei presupposti che ne legittimano l’esame»*;
- che con nota n. 57525 del 19/10/2016 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha trasmesso a GEOAMBIENTE S.r.l., copia delle osservazioni sul progetto prodotte da soggetti proprietari e rappresentanti legali di Masserie e/o Aziende turistiche e agricole, pervenute in data 11/10/2016;
- che con nota di data 25/10/2016 (in atti al protocollo n. 58832 del 26/10/2016) GEOAMBIENTE S.r.l., in considerazione della necessità di replicare alle soprarichiamate osservazioni del Fondo Ambiente Italiano e dei titolari di aziende agricole e agrituristiche, ha chiesto il rinvio ad altra data della Conferenza fissata per

il giorno 03/11/2016;

- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia ha comunicato, con lettera protocollo n. 59136 del 26/10/2016, la propria decisione di non rinviare la seduta della Conferenza, ritenuto che l'esposizione delle deduzioni alle osservazioni pervenute avrebbe potuto comunque essere differita a seduta successiva a quella di apertura;
- che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota n. 6098 dello 04/11/2016 (acquisita lo 07/11/2016, al prot. n.61322) ha comunicato, avendo preso atto della nota del Comune di Lecce Prot. 143327 del 14/10/2016, di rimanere in attesa di chiarimenti circa la procedibilità del procedimento di V.I.A. e A.I.A.;
- che in data 03/11/2016 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 62367 del 10/11/2016;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:

« ... omissis ...dato atto della presenza di:

- *ATI GEOAMBIENTE S.r.l.: dott. Giuseppe Calò, Amministratore unico; Oronzo Trio, Amministratore delegato, dott. Luigi Palmisano, consulente;*
- *COMUNE DI LECCE: dott. Paolo Perrone, Sindaco; dott. Andrea Guido, Assessore all'ambiente; arch. Fernando Bonocuore, Dirigente Settore Ambiente;*
- *COMUNE DI TREPZZI: avv. Giuseppe Taurino, Sindaco; dott. Giovanni Chirizzi, Assessore all'Ambiente; geom. Anna Maria Bianco, responsabile UTC;*
- *COMUNE DI SURBO: Fabio Vincenti, Sindaco; arch. Giovanni Frassanito, Responsabile UTC;*
- *COMUNE DI SQUINZANO: avv. Cosimo Miccoli, Sindaco; avv. Antonio Arnò, Ufficio Ambiente;*
- *ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: dott.ssa Gabriella Trevisi e ing. Pasquale Gugliucci, funzionari tecnici;*

e della assenza di:

- *REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;*
  - *REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;*
  - *REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche;*
  - *ASL LECCE AREA NORD – SISP;*
  - *ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL;*
  - *AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;*
  - *ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.;*
  - *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;*
  - *COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE;*
- la seduta è dichiarata aperta.*

*Sono ammessi ad assistere alla riunione i rappresentanti di associazioni cittadine, che ne avevano fatta formale richiesta.*

*E' portato all'attenzione dei presenti che AUTORITÀ DI BACINO, ASL LECCE AREA NORD–SPESAL e COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO hanno fatto informato di non aver ricevuto la documentazione di progetto.*

*La parola è ceduta al Sindaco di Lecce, il quale dà lettura di una Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale (n.91 dello 02/11/2016), avente a oggetto "Ordine del Giorno a firma del Sindaco inerente un progetto presentato dalla società Geoambiente S.r.l. per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi in località Masseria Parachianca". Con detto atto, depositato agli atti della Conferenza, il Consiglio ha deliberato di "Esprimere la ferma volontà, nel rispetto della normativa vigente e per quanto di competenza del Comune di Lecce, di non permettere né ora né in futuro l'installazione sul territorio di stabilimenti come quello proposto dalla società Geoambiente o comunque denominati, che svolgano una attività potenzialmente inquinante e che risultino non compatibili con lo scenario strategico sin qui perseguito, nonchè in contrasto con i valori di tutela della salute, del paesaggio e di valorizzazione ecosostenibile del territorio a fini turistici*

e culturali”.

L'istruttoria svolta dagli uffici comunali ha evidenziato che per il sito di progetto è efficace un'autorizzazione alla coltivazione di materiali di cava rilasciata nel 1996 (Decreto dell'Assessore all'I.C.A. n. 6/Min. del 9.2.1996) e successivamente prorogata con Determinazione del Dirigente Regionale del Servizio Attività Estrattive n. 80 del 25/10/2011 sino al 5 febbraio 2020.

L'autorizzazione medesima è stata concessa sul presupposto del ripristino e recupero dell'area nel rispetto degli aspetti fisici e urbanistici del territorio, con un progetto - garantito da una polizza fideiussoria - che prevede il colmamento con materiali inerti e la piantumazione di alberi da frutto e specie arboree d'alto fusto.

Detta condizione di operatività della cava è stata valutata incompatibile con qualsiasi attività diversa dalla coltivazione della pietra.

Per tale motivo, a fronte della convocazione da parte della Provincia di Lecce della Conferenza di Servizi per il procedimento coordinato di valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) e di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) sul progetto GEOAMBIENTE, gli Uffici hanno comunicato la non partecipazione alla Conferenza medesima, stante l'inammissibilità del progetto così come presentato.

Con la medesima deliberazione n.91 dello 02/11/2016 il Consiglio Comunale ha inteso dare mandato al Sindaco e/o al Dirigente, per quanto di loro competenza, a intervenire nella Conferenza di servizi e di comunicare il dissenso dell'amministrazione comunale di Lecce stante, dal punto di vista tecnico, l'inammissibilità del progetto così come presentato.

I delegati dell'Agenzia Regionale per la protezione e la prevenzione dell'ambiente – Dipartimento Provinciale di Lecce, anticipano che produrranno un documento unitario comprendente le osservazioni di DAP Lecce, Direzione Scientifica, Centro Regionale Aria e Unità Operativa Ambiente e Salute.

Gli stessi funzionari ritengono, ad ogni modo, di poter anticipare alcuni dei punti per i quali le informazioni dello studio d'impatto sono ritenute non esaustive.

Nell'ambito del quadro di riferimento programmatico non è specificata la coerenza con il Piano di Tutela delle Acque (PTA), non è stata verificata la presenza di aree interessate da misure di salvaguardia, la distanza del sito di progetto da pozzi ad uso irriguo e per il consumo umano.

Per quanto riguarda la coerenza con il Piano Regionale dei Rifiuti Speciali deve specificarsi la distanza da centri abitati e siti sensibili, e la compatibilità con i relativi buffers.

Riguardo al quadro di riferimento progettuale saranno richieste delucidazioni sulla vasca di raccolta e stoccaggio del percolato. In prossimità del previsto portale radiometrico dovrà prevedersi un'area di sosta per gli automezzi.

È evidenziata l'opportunità di aggiornare i dati sulla produzione di rifiuti speciali, avvalendosi del rapporto ISPRA e dai dati validati da ARPA.

Passando a considerare il quadro di riferimento ambientale, i delegati dell'Agenzia esprimono avviso che lo studio è nell'insieme poco esaustivo per mancanza di dati sito specifici e analisi degli inquinanti tipici delle discariche. Manca una analisi di tipo quali-quantitativo sulle acque sotterranee. Flora e consumo di suolo subiscono, contrariamente alle valutazioni del proponente, impatti significativi.

La richiesta è pertanto di una valutazione e stima degli impatti puntuale, che si avvalga di dati sito specifici, acquisiti sperimentalmente.

Si evidenzia un'incongruenza, di non poco conto, nell'indicazione della soggiacenza della falda rispetto alla superficie del fondo cava. Tale spessore di roccia anidra è indicata superiore a di 5 m nell'analisi dei criteri escludenti previsti dal piano dei rifiuti, mentre in relazione tecnica si sostiene che esso è uguale a 5 metri.

L'Agenzia richiederà un formale Piano di riutilizzo delle terre e rocce di scavo, ai sensi del DM 161/2012, nonché integrazioni, con riferimento ad art. 4 del DPCM 14 novembre 1997, della documentazione previsionale di impatto acustico.

Terminato l'intervento dei funzionari di ARPA Puglia, la parola è ceduta ai referenti del Comune di Squinzano.

Il Sindaco informa i presenti che il Consiglio Comunale ha deliberato, con atto n. 54 dello 02/11/2016, di esprimere ferma contrarietà alla realizzazione della discarica, per le considerazioni e le criticità evidenziate

*nella Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 69 dello 05/09/2016. Tale Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale viene depositato per l'acquisizione agli atti della Conferenza, unitamente alle firme di cittadini contrari alla realizzazione della discarica, raccolte con apposita petizione.*

*Segue l'intervento del Responsabile dell'Ufficio Ambiente del Comune di Squinzano, avv. Arnò, il quale espone le ragioni che ostano alla realizzazione del progetto. L'argomento è oggetto di un articolato parere ex artt.14 e ss. della L.241/1990 (prot. n. 17857 dello 03/11/2016), anch'esso depositato per l'acquisizione agli atti della Conferenza.*

*Preliminarmente l'avv. Arnò, facendo riferimento al D.Lgs. 36/2003, di "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti", e, in particolare al punto 7.2, dell'Allegato 1, richiama che ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati verificando che siano state condotte determinate attività preliminari tra cui la conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Per il caso di specie bisogna prendere atto dell'assenza del monitoraggio di durata annuale sulle acque sotterranee.*

*Per quanto riguarda la coerenza con i criteri localizzativi individuati del Piano rifiuti, occorre precisare che sulle particelle n. 61 e n. 62 del Foglio di mappa 71, interessate dal progetto, sono sì decaduti i vincoli preordinati all'esproprio, ma tale circostanza, contrariamente a quanto sostenuto dal proponente, non implica automaticamente il ritorno alla precedente destinazione urbanistica, come da orientamenti reperibili in giurisprudenza.*

*Per quanto riguarda il PPTR è importante prendere in considerazione lo snodo degli itinerari turistico paesaggistici e in particolare taluni tratturi d'interesse lambiti dal confine della cava Trio.*

*Richiamata anche la convenzione europea sul paesaggio e la stessa definizione di paesaggio, l'avv. Arnò all'attenzione della conferenza di Deliberazioni della Giunta Comunale di Squinzano, depositate in copia, riguardanti la realizzazione di itinerari e percorsi turistici e paesaggistici con finanziamenti comunitari, accennando ancora alla circostanza che il territorio di riferimento è di specifico interesse agrituristico per la presenza di numerosi agriturismo e di alberi d'ulivo disciplinati DOP ai fini della produzione dell'olio di oliva.*

*La presenza di strutture agrituristiche nell'area è penalizzante quindi dovrebbero prevedersi delle misure di mitigazione non presenti nello Studio d'impatto ambientale.*

*Quest'ultimo inoltre non tiene conto della presenza di altri impianti inquinanti insistenti sull'area, quali gli impianti Biosud, Team Italia, la centrale Enel di Cerano, ecc., e pertanto non è possibile stabilire gli impatti cumulativi in base al principio chi inquina paga.*

*È stata poi riscontrata la presenza di una rete irrigua del Consorzio di Bonifica di Ugento e li Foggia, non presente tra gli enti convocati alla Conferenza, nonché la presenza di una discarica bonificata con finanziamenti comunitari.*

*Anche i rappresentanti del Comune di Surbo, che condividono le osservazioni formulate dal Comune di Squinzano, hanno rilevato una serie di criticità, tra cui il mancato coinvolgimento della neo istituita Agenzia Regionale che è subentrata gli ATO. Il Sindaco è stato delegato a partecipare alla Conferenza e a depositare in atti la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/10/2016, con allegata relazione tecnica, con la quale è stata espressa ferma contrarietà alla realizzazione della discarica, per le considerazioni e le criticità evidenziate nella Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 69 dello 05/09/2016 e nel verbale della 2ª Commissione Consiliare permanente del 22/08/2016.*

*L'arch. Frassanito, quale responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Surbo, espone le conclusioni dell'istruttoria tecnica del progetto, chiarendo che l'Ufficio ha affrontato la questione con approccio geologico e morfologico. Nella relazione geologica sono contenuti elementi che portano ad identificare taluni contatti stratigrafici messi a giorno dalla attività di cava come un geosito ex L.R. n.33/2009, di interesse regionale. Inoltre al sito di interesse la falda è caratterizzata, dal Piano di Tutela delle Acque, da alta vulnerabilità. In tema di protezione e salvaguardia delle acque sotterranee si asserisce che il franco di sicurezza è identificato inferiore ai 7 m riportati in progetto.*

*Manca inoltre un'analisi delle alternative possibili con preferenza verso altri siti aventi litologia argillosa.*

*Il Comune di Trepuzzi esprime anch'esso netta contrarietà alla realizzazione della discarica. Il Sindaco, avv. Taurino, afferma che l'ingente volume di investimenti pubblici nell'area non può essere vanificato dall'insediamento di una discarica, avendo già provveduto in passato alla bonifica del sito inquinato di località Ghetta. Egli fa rilevare, inoltre, la presenza di un asilo - scuola materna a distanza di 2,5 km dal sito in questione. Esprime piena condivisione per le altre osservazioni dei Comuni e, ancora di più, per quella del Comune di Lecce, per il profilo urbanistico edilizio.*

*Per il proponente interviene il dott. Calò, il quale pone evidenza di non aver ottenuto dalla Provincia il rinvio a nuova data della Conferenza, al fine di predisporre adeguati riscontri alle osservazioni al progetto. Alle molteplici osservazioni, sia quelle già recapitate dagli uffici provinciali, sia quelle nuove e ulteriori formulate in data odierna, saranno date adeguate risposte.*

*Per quanto riguarda gli impatti cumulativi, il proponente asserisce di non essere nelle condizioni di condurre qualsivoglia valutazione, non disponendo di dati sulle emissioni rivenienti da Cerano e dalle diverse fonti emissive, dei quali fa formalmente richiesta.*

*Lo stesso dott. Calò assicura di essere in grado di riscontrare tutte le richieste avanzate, sostenendo di aver già esaminato le alternative e ponendo in evidenza che comunque per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito provinciale è necessaria la disponibilità una discarica. Egli manifesta l'impegno del proponente a portare avanti il progetto, salvo impedimenti oggettivamente non superabili, trattandosi dell'unico sito posto a più di 2 km dai centri abitati. A dire del proponente la stessa Regione Puglia ha individuato, nell'anno 2000, il sito come idoneo dal punto di vista ambientale all'insediamento di una discarica.*

*Il rappresentante del Comune di Squinzano, avv. Arnò, replica alle dichiarazioni del proponente che all'ordine del giorno della Conferenza di Servizi è il progetto di una discarica privata di rifiuti non pericolosi. In materia di smaltimento dei rifiuti urbani vige la privativa pubblica e gli impianti devono essere a titolarità pubblica. In base alla legge regionale vigente, l'autorità per la gestione può decidere di avvalersi d'impianti privati unicamente previa verifica dell'impossibilità di assicurare l'autosufficienza del bacino. Il monitoraggio ambientale, inoltre, è a carico del proponente; esso deve basarsi non su dati desunti da bibliografia, ma deve essere supportato da dati oggettivi. Per le acque sotterranee il D.Lgs. 36/2003 prescrive la disponibilità di un monitoraggio di durata annuale.*

*Il presidente della Conferenza, ing. Merico, ribadisce anch'egli l'occorrenza del monitoraggio idrogeologico ex ante della durata di un anno, nella consapevolezza che la matrice acque sotterranee è quella maggiormente esposta agli impatti ambientali e ai rischi connessi alla realizzazione e all'esercizio di una discarica di rifiuti. Egli pone poi in evidenza la mancanza, nello Studio d'impatto ambientale, di un'analisi delle alternative, avente lo scopo di individuare le possibili soluzioni alternative e di confrontarne i potenziali impatti con quelli determinati dall'intervento proposto. La fase d'individuazione e descrizione delle alternative è un passaggio essenziale della procedura, in quanto la valutazione di ipotesi alternative è elemento fondante dell'intero processo di valutazione ambientale.*

*L'ing. Merico ritiene che la Conferenza debba prendere atto delle assenze determinanti di alcuni degli enti convocati, per aggiornarsi a data da stabilirsi.*

*La richiesta del dott. Calò è quella che le amministrazioni/enti non intervenuti siano sollecitati ad esprimersi per quanto di competenza, onde poter disporre dei tempi utili per poter controdedurre ad eventuali rilievi o riscontrare richieste di integrazioni documentali.*

*Dall'avv. Arnò giunge la raccomandazione di estendere il coinvolgimento del Consorzio di Bonifica di Ugento e li Foggia alla Conferenza.*

*L'orientamento del Sindaco di Squinzano è quello che l'iter procedimentale sia obbligatoriamente concluso entro il termine di sei mesi, come da disposizioni di legge.*

*L'arch. Frassanito, responsabile del Settore Servizi Tecnici del Comune di Surbo sostiene che bisogna valutare la compatibilità delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 36/03 con quanto stabilito circa i termini utili per il procedimento previsti all'art. 14 e seguenti della L. 241/90.*

*Il Dirigente del Settore Ambiente del Comune di Lecce, arch. Bonocuore, afferma che è necessario fissare le tempistiche del procedimento proprio perché trattasi di una Conferenza di Servizi di carattere decisorio. Egli ritiene che prioritariamente il Presidente della Conferenza si debba esprimere sulla procedibilità dell'istanza.*

*Il Presidente della Conferenza, ing. Merico, chiarisce che gli uffici competenti hanno provveduto, a termini dell'art.23, c.4, del D.Lgs. 152/06, alla verifica della procedibilità dell'istanza in termini di completezza formale degli atti acquisiti, e che in ragione di ciò è stata convocata l'odierna conferenza. Costata che le difficoltà odierne sono legate all'assenza di Enti tenuti a esprimersi su aspetti d'importanza primaria.*

*Il dott. Calò ritiene che in assenza di fattori escludenti i lavori della Conferenza possano continuare.*

*Il Sindaco del Comune di Squinzano sostiene non ci sarebbero impedimenti per una riconvocazione a breve della Conferenza, considerato che, per asserzione del proponente, è stato inviato a tutti gli enti, salvo al Consorzio di Bonifica di Ugento e li Foggi. Tale opinione è condivisa dal Comune di Surbo.*

*Il Sindaco del Comune di Trepuzzi afferma che non vi è necessità di un'interruzione dei termini del procedimento, avendo posto una questione di procedibilità e di merito.*

*Il Presidente della Conferenza afferma che la Provincia prende atto delle posizioni sin qui espresse, riservandosi di acquisire i pareri oggi mancanti e di riconvocare a breve la Conferenza per le determinazioni del caso»;*

- che con nota n. 65567 dell'11/11/2016 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha trasmesso a GEO-AMBIENTE S.r.l, copia delle osservazioni sul progetto da Associazione per la Difesa e l'Orientamento dei Consumatori (25/10/2016), Comitato di Volontariato "No alla discarica per rifiuti speciali non pericolosi presso Masseria Parachianca" (25/10/2016), Associazioni Sveglia Cittadina - Forum Ambiente e Salute (26 e 28 ottobre 2016), Congiu Angela (2/11/2016);
- che con lettera del 17/11/2016, assunta in atti al protocollo n. 65240 del 22/11/2016, GEOAMBIENTE S.r.l., alla luce dei rilievi e delle osservazioni formulate nel corso della Conferenza del 3 novembre 2016, ha chiesto al Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente «*la sospensione del procedimento istruttorio e la concessione di un congruo lasso tempo funzionale a consentire la raccolta dei dati, ad espletare le attività di monitoraggio idrogeologico della falda e a predisporre gli studi e le integrazioni richieste*»;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia ha fatto sapere, con comunicazione protocollo n. 69963 del 14/12/2016, che la richiesta di sospensione del procedimento non poteva essere accolta stante l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di concludere i procedimenti amministrativi, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, secondo tempistiche di carattere ordinatorio previste dalla L.241/90;
- che con la medesima nota n. 69963 del 14/12/2016 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente, onde procedere a nuova convocazione della Conferenza, ha chiesto alla società proponente di fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione degli elaborati di progetto agli Enti/Amministrazioni sprovvisti alla data della seduta iniziale della Conferenza (Autorità di Bacino, ASL Lecce Area Nord – SPESAL e Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco), nonché al Consorzio di Bonifica di Ugento e Li Foggi;
- che con lettera del 22/12/2016 (acquisita al protocollo n. 71919 del 27/12/2016) GEOAMBIENTE S.r.l., preso atto del diniego alla sospensione del procedimento istruttorio, ha sollecitato la trasmissione delle valutazioni della Agenzia Regionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente, oggetto di un «*documento unitario comprendente le osservazioni di DAP Lecce, Direzione Scientifica, Centro Regionale Aria e Unità Operativa Ambiente e Salute*»;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha inoltrato alla società proponente, con nota di trasmissione protocollo n. 1242 del 12/01/2017, il documento di data 25/11/2016 (prot. n.70834) con cui ARPA Puglia ha palesato le proprie valutazioni tecniche sugli elaborati di progetto;
- che in data 18/01/2017 è stata acquisita, al prot. n.2470, documentazione tecnica contenente proposta di variante al progetto, che GEOAMBIENTE S.r.l. ha predisposto ai fini della risoluzione delle criticità poste in evidenza dal complesso delle osservazioni pervenute, trasmettendone, per conoscenza, copia ad ARPA

Puglia, ASL Lecce e regione Puglia – Servizio Attività Estrattive;

- che con nota n. 6045 dello 06/02/2017 il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha convocato per il giorno 02/03/2017 la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
- che in allegato a comunicazione dello 06/02/2017 (assunta al protocollo n. 6168 dello 07/02/2017) GEO-AMBIENTE S.r.l., a riscontro di specifica richiesta contenuta nella sopra richiamata nota di convocazione, di fornire evidenza dell'avvenuta trasmissione degli elaborati di progetto agli Enti/Amministrazioni sprovvisti alla data di seduta iniziale della conferenza, ha trasmesso copia delle note di trasmissioni degli elaborati di progetto agli Enti/Amministrazioni interessati al procedimento;
- che il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia con nota n.2249 del 22/02/2017 (in atti al protocollo n. 9867 del 23/02/2017) ha trasmesso in riferimento al procedimento di VIA ed AIA per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi ricadente parzialmente sui terreni interessati da attività estrattiva, il Verbale Accertamento Infrazioni n. 01/2017 e relativa sanzione prot. 1692 del 13/02/2017, con cui il Servizio ha accertato "Attività di coltivazione in assenza della prescritta autorizzazione e in difformità dal progetto autorizzato", elevato sanzione ai sensi dell'art.28 della L.R. n.37 /1985 e comunicato all'esercente prescrizioni ed adempimenti a suo carico secondo la normativa vigente;
- che l'Autorità di Bacino della Puglia ha comunicato, con nota n.2725 del 28/02/2017 (acquisita lo 01/03/2017 al n.11064), che l'area interessata dal progetto di discarica non è interessata da vincoli del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
- che con nota n. 12022 dello 01/03/2017, registrata al protocollo n.11094 dello 01/03/2017, ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale di Lecce, evidenziato che la proponente GEOAMBIENTE S.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa in riscontro alle richieste formulate con tempistica non compatibile con un'adeguata istruttoria tecnica per la seduta della Conferenza di Servizi del giorno 02/03/2017, ha chiesto il rinvio della stessa ad altra data;
- che il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente della Provincia, in accoglimento della richiesta di ARPA PUGLIA, con avviso n. 11079 dello 01/03/2017 ha provveduto a disporre il rinvio della Conferenza, stabilendo per il 30/03/2017 la nuova data di convocazione;
- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota n.3521 dello 02/03/2017 (registrata al protocollo n. 12055 dello 02//03/2017), ha confermato i contenuti di precedente comunicazione n.3496 dello 01/03/2017;
- che il C.D.R. XX del Comune di Lecce, con nota n.35974 dello 08/03/2017 (in atti al protocollo n. 13892 del 14/03/2017), ha auspicato la chiusura, in senso negativo, del procedimento amministrativo in questione;
- che con nota del 15/03/2017, registrata al protocollo n.14988 del 16/03/2017, GEOAMBIENTE S.r.l. ha trasmesso ai partecipanti alla Conferenza un progetto di variante, evidenziando che il progetto originario era stato integralmente revisionato, a seguito delle modifiche funzionali al recepimento delle osservazioni ritenute fondate e condivisibili;
- che il Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia ha informato, con nota n. 2008 del 29/03/2017, assunta in atti al protocollo n. 18133 del 30/03/2017, «... per quanto di competenza, che l'intervento da realizzare non interferisce con il patrimonio di bonifica gestito da questo Consorzio»;
- che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota n.5203 del 30/03/2017 (registrata al protocollo n. 18168 del 30//03/2017), ha confermato i contenuti di precedente comunicazione n.5199/2017;
- che in data 30/03/2017 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, il cui verbale risulta trasmesso agli Enti interessati in allegato a nota n. 20396 dello 06/04/2017;
- che nel corso delle suddetta seduta si è evidenziato quanto di seguito:
  - « ... omissis ...dato atto della presenza di:
  - Dato atto della presenza di:*
  - GEOAMBIENTE S.r.l.: dott. Giuseppe Calò, Amministratore unico; dott. Luigi Palmisano, consulente;
  - COMUNE DI LECCE: dott. Andrea Guido, Assessore all'ambiente; arch. Fernando Bonocuore, Dirigente Settore Ambiente; geom. Luciano Mangia;

- *COMUNE DI SQUINZANO: avv. Antonio Arnò, Ufficio Ambiente;*
- *COMUNE DI SURBO: dott. Fabio Vincenti, Sindaco; arch. Giovanni Frassanito, Responsabile UTC;*
- *COMUNE DI TREPUIZZI: dott. Oronzo Valzano, Assessore all'Ambiente;*
- *ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: dott.ssa Gabriella Trevisi, funzionario tecnico;*
- *ASL LECCE AREA NORD – SISP: dott.ssa Teresa Alemanno;*

e della assenza di:

- *REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;*
- *REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;*
- *REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche;*
- *ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL;*
- *AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;*
- *ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.;*
- *SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO;*
- *COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE;*
- *CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI;*

*la seduta è dichiarata aperta.*

*A introduzione dei lavori il responsabile del procedimento, dott. Piccinno, accenna sinteticamente gli argomenti discussi nel corso della seduta di apertura della Conferenza, fornendo un quadro delle valutazioni formulate dagli intervenuti.*

*In particolare, in quella sede, emersero posizioni contrarie alla realizzazione della discarica da parte di:*

- *Comune di Lecce, motivata sia da incompatibilità del progetto con lo scenario strategico perseguito, nonché con i valori di tutela della salute, del paesaggio e di valorizzazione ecosostenibile del territorio a fini turistici e culturali (formalizzata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.91 dello 02/11/2016), sia per aver subordinato l'esercizio dell'attività di cava, da attrezzarsi a discarica, al vincolo di un ripristino e recupero dell'area nel rispetto degli aspetti fisici e urbanistici del territorio, con un progetto che prevedeva il colmamento con materiali inerti e la rinaturalizzazione dei luoghi.*
- *Comune di Squinzano, per le considerazioni e le criticità evidenziate nella Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 69 dello 05/09/2016, fatte proprie dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 54 dello 02/11/2016. A tali motivazioni si aggiungono considerazioni riguardanti gli aspetti storico-culturali e paesaggistici della località, la conformità urbanistica, nonché la mancata esecuzione della campagna di monitoraggio sulle acque sotterranee di durata almeno annuale prevista dal D.Lgs. 36/2003.*
- *Comune di Surbo, formalizzata da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/10/2016, con la quale è stata espressa ferma contrarietà alla realizzazione della discarica, per le considerazioni e le criticità evidenziate nella Deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 69 dello 05/09/2016 e nel verbale della 2ª Commissione Consiliare permanente del 22/08/2016. Il parere è supportato da istruttoria tecnica del progetto effettuata del Settore Servizi Tecnici del Comune.*
- *Comune di Trepuzzi, motivata tra l'altro da considerazione che l'insediamento di una discarica avrebbe vanificato cospicui investimenti pubblici per la riqualificazione nell'area, quali ed esempio la bonifica del sito inquinato di località Ghetta.*

*I delegati dell'Agenzia Regionale per la protezione e la prevenzione dell'ambiente – Dipartimento Provinciale di Lecce, pur accennando alle criticità già individuate, preavvisarono dell'invio di un documento organico comprensivo dei contributi di DAP Lecce, Direzione Scientifica, Centro Regionale Aria e Unità Operativa Ambiente e Salute.*

*Facendo salve Autorità di Bacino, ASL LECCE - Area Nord e Comando Provinciale Dei Vigili del Fuoco, non intervenuti per l'indisponibilità della documentazione di progetto, si prese atto della mancanza di qualsivoglia contributo da parte dei soggetti particolarmente qualificati, quali la Sezione Attività Estrattive della Regione Puglia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto.*

*Al termine di tale excursus lo stesso dott. Piccinno riferisce sugli eventi successivi alla Conferenza del giorno 3/11/2016, richiamando in particolare:*

- *Il documento di ARPA Puglia, anticipato in sede di Conferenza, contenente le valutazioni tecniche sugli elaborati progettuali prodotti dal proponente (prot. n. 70843 del 25/11/2016).*
- *La trasmissione, in data 16/01/2017, di proposta di variante al progetto della discarica, predisposta dal proponente al fine di un positivo riscontro alle osservazioni pervenute, inoltrata, oltre che alla Provincia, ad ARPA Puglia - DAP Lecce, ASL Lecce e Regione Puglia – Servizio Attività Estrattive.*
- *La nota 22/02/2017, protocollo n. 2249, con la quale la REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive ha inoltrato «... per opportuna conoscenza, in relazione al procedimento congiunto di VIA e AIA .... per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi ricadente parzialmente sui terreni interessati dall'attività estrattiva di cui in oggetto, il verbale accertamento infrazioni n.01/2017 e relativa sanzione prot. 1692 del 13/02/2017, con cui il Servizio scrivente ha accertato "Attività di coltivazione in assenza della prescritta autorizzazione e in difformità del progetto autorizzato", elevato sanzione ai sensi dell'art.28 della L.R. n.37/85 e comunicato all' esercente prescrizioni ed adempimenti a suo carichi secondo la normativa vigente».*
- *La trasmissione, in data 27/02/2017, di documentazione integrativa al progetto della discarica, predisposta dal proponente in riscontro alle osservazioni della prima Conferenza di servizi.*
- *La nota 28/02/2017, protocollo n.2725, con cui l'Autorità di Bacino della Regione Puglia ha comunicato che «... il proponente ha trasmesso il link dal quale desumere la documentazione progettuale richiesta con ns nota prot. n. 14176 del 28/10/2016. Dall'analisi di tale documentazione si evince che l'area d'intervento non è interessata da vincoli PAI ».*
- *La nota 8/03/2017, protocollo n.35974, con cui il CDR XX del Comune di Lecce esprime la propria contrarietà al rinvio della Conferenza, auspicando, per le motivazioni già chiarite, la chiusura del procedimento.*
- *La trasmissione, in data 16/03/2017, di variante al progetto della discarica, a seguito del quale « ... il progetto originario è stato integralmente revisionato, integrando nello stesso tutte le modifiche funzionali al recepimento delle osservazioni che sono state ritenute fondate e condivisibili».*
- *La comunicazione 29/03/2017, protocollo n.2008, del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggia, in cui è riportato che « ... l'intervento da realizzare non interferisce con il patrimonio di bonifica gestito da questo Consorzio».*
- *La comunicazione 30/03/2017, protocollo n.5203, con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce, ha anticipato la propria assenza alla Conferenza odierna, confermando i contenuti di allegata nota n.5199 del 30/03/2017.*

*Dopo tale intervento introduttivo il Presidente, ing. Merico, dà inizio al dibattito, cedendo la parola ai referenti del Comune di Lecce.*

*Preliminarmente l'arch. Bonocuore, chiede al Presidente l'effettuazione di una verifica dei termini utili per i lavori della Conferenza, che a suo dire sarebbero superati, ribadendo che già nella seduta iniziale dello 03/11/2016, aveva evidenziato la necessità di fissare le tempistiche del procedimento, trattandosi di Conferenza di Servizi di carattere decisorio.*

*L'ing. Merico replica fornendo rassicurazione sulla regolarità di svolgimento del procedimento.*

*Perplessità sul superamento dei termini utili del procedimento è manifestata anche dal Sindaco del Comune di Surbo. Lo stesso pone l'accento sulla discordanza del progetto, sotto il profilo urbanistico/paesaggistico, rispetto alle scelte di pianificazione compiute dal Comune di Lecce con il P.U.G. in corso di adozione.*

*Il rappresentante del Comune di Squinzano, avv. Arnò, richiama l'incompatibilità del progetto con il locale contesto paesaggistico e storico-culturale, già evidenziati nel documento già depositato agli atti della Conferenza, e la mancanza dell'obbligatorio monitoraggio sulle acque sotterranee, di durata almeno annuale, previsto al Paragrafo 7 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003.*

*A proposito del richiesto monitoraggio delle acque sotterranee ex D.Lgs. 36/2003, il legale rappresentante di GEOAMBIENTE sostiene di aver adempiuto a tale obbligo già con il Documento di riscontro alle osservazioni*

pervenute in sede di Conferenza dei Servizi, redatto nel febbraio 2017. A suo dire il monitoraggio non poteva essere espletato prima della formalizzazione dell'istanza di autorizzazione del progetto della discarica, in quanto il proponente non aveva alcun titolo per poter chiedere l'accesso alla documentazione analitica o ai pozzi esistenti di titolarità di aziende e/o soggetti privati.

A seguito di ricognizione delle installazioni esistenti nei dintorni del sito di progetto, il proponente ha rilevato l'esistenza di impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, che effettuano periodiche attività di monitoraggio della falda. Considerata l'ubicazione dei due impianti, si è ritenuto che le determinazioni analitiche effettuate nei pozzi monitorati dai due impianti possano essere rappresentative dello stato della falda nell'area di specifico interesse. Ai fini del monitoraggio ex-ante della falda, sono stati acquisiti, presso gli Uffici provinciali, i dati riguardanti n. 7 pozzi. A completamento delle attività di monitoraggio, tra il novembre 2016 e il gennaio 2017, sono stati prelevati e analizzati campioni di acque di falda da pozzo di titolarità TRIO CALCESTRUZZI.

I referenti del Comune di Surbo depositano per l'acquisizione agli atti della Conferenza uno scritto a firma congiunta di Sindaco e Responsabile dell'Area Tecnica, che valutate le controdeduzioni alle osservazioni di carattere sia idrogeologico e geologico-stratigrafico, sia paesaggistico, conclude con un parere negativo al rilascio della autorizzazione a progetto.

I rappresentanti del Comune di Lecce eccepiscono sull'ammissibilità della variante al progetto prodotta dal Proponente nel febbraio u.s., sono dell'avviso che gli Enti intervenuti sono tenuti a esprimersi sul progetto originariamente depositato nell'agosto 2016.

Il delegato del Comune di Trepuzzi, dott. Valzano, esprime piena condivisione delle opinioni espresse dai Comuni.

Successivamente interviene la referente di ARPA Puglia – DAP Lecce, dott.ssa Trevisi, la quale puntualizza, dapprima, come i riscontri del proponente, così come illustrati nel documento "Riscontro Osservazioni" (gennaio 2017), seppur utili al completamento della descrizione del quadro ambientale all'interno del S.I.A, per quel che riguarda il monitoraggio della falda non possono essere considerati esaustivi rispetto alle attività preliminari richieste al Paragrafo 7 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003.

La stessa dottoressa Trevisi dopo aver consegnato i seguenti documenti:

- nota della Direzione Scientifica – Centro Regionale Aria prot. n.19318 del 29/03/2017;
- nota del DAP Lecce – Servizio Territoriale – U.O. Agenti Fisici prot. n.18032 del 23/03/2017.

riferisce che:

- per quel che concerne la Valutazione di Impatto Sanitario permangono le perplessità già rimarcate, considerato che la documentazione recente non apporta alcuna modifica alla precedente;
- permangono, inoltre, perplessità sulla idoneità del franco interposto tra discarica e livello della falda sotterranea, sul monitoraggio della stessa e sull'eshaustività dell'indagine idrogeologica esposta nelle relazioni tecniche, aspetti per i quali l'Agenzia si riserva di effettuare valutazioni più approfondite.

Ad ogni modo la referente di ARPA, richiamando le obiezioni formali espresse dai Comuni sotto l'aspetto procedurale, fa richiesta che sia chiaramente definito se, nell'odierna seduta, la Conferenza sia chiamata a esprimersi sul progetto depositato nell'agosto 2016, oppure sulla variante proposta nel marzo 2017. A tal proposito rileva che essendo pervenuta dal proponente varia documentazione relativa a proposte di varianti di cui l'ultima in data 16/03/2017, non ci sono stati i tempi adeguati per effettuare una valutazione tecnica approfondita e complessiva delle suddette proposte progettuali da parte delle diverse articolazioni dell'Agenzia, al fine di poter esprimere il parere decisivo di competenza in data odierna.

In rappresentanza di ASL LECCE – AREA NORD – Dipartimento di Prevenzione interviene la dottoressa Alemanno, evidenziando l'inidoneità del monitoraggio ex ante della falda effettuato dal proponente, utile esclusivamente ai fini di una caratterizzazione a livello di area vasta. Per il caso di specie occorre disporre, anche in previsione dei futuri confronti, di un monitoraggio sito specifico.

Rammentato che il Dipartimento di Prevenzione è direttamente impegnato nel monitoraggio delle acque sotterranee attraverso il Progetto Minore, consegue che la mancanza dei dati richiesti, assieme alla circostanza

*che nell'area interessata sono presenti masserie ristrutturate e con capacità ricettiva, non consente di valutare il potenziale rischio sanitario connesso a un'opera così impattante come può essere una discarica di rifiuti.*

*Al termine degli interventi il Presidente della Conferenza, effettua un excursus dell'iter procedimentale, dando atto delle posizioni espresse dai partecipanti nella prima e nell'odierna seduta. Conferma l'inammissibilità della variante al progetto proposta dal richiedente in quanto tale elaborazione non costituisce mero recepimento di osservazioni tecniche emerse nella prima seduta ma rappresenta una nuova e diversa proposta progettuale, autonomamente formulata dal richiedente, peraltro successivamente al verbale di accertamento del Servizio Settore Attività Estrattive della Regione Puglia.*

*Pone l'accento sul permanere delle indeterminatezze sul franco roccioso interposto tra fondo del catino di discarica e livello freatico e sulla mancata conduzione da parte del proponente, delle attività preliminari relative all'accertamento del verso del flusso idrico sotterraneo, alla determinazione dei principali parametri idrogeologici, alla definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, condotte con precisione almeno centimetrica su un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso. Tali indagini di campagna, dovendo tener conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato, devono essere specifici nonché integrati con una campagna di monitoraggio chimico-fisico e microbiologico, almeno annuale, delle acque sotterranee interessate, eseguita su campionamenti effettuati su tali tre punti, al fine di stabilire i valori di riferimento per i futuri controlli.*

*In conclusione, preso atto dei prevalenti dissensi e delle relative motivazioni espressi dalle amministrazioni/enti partecipanti in ragione delle rispettive attribuzioni in merito all'oggetto della decisione, considerato che nel corso dell'istruttoria tecnica sul progetto presentato, condotta ai fini del rilascio dell'autorizzazione, è stato verificato che non sono state eseguite le attività preliminari previste al punto 7.2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. 36/2003, il Presidente della Conferenza preannuncia la adozione di un formale provvedimento di diniego della istanza di autorizzazione del progetto»;*

- che con nota PEC del 31/03/2017, in atti al protocollo n.19160 dello 04/04/2017, GEOAMBIENTE S.r.l. ha chiesto «... il rilascio di copia dei pareri inerenti il procedimento in oggetto» pervenuti alla Provincia;
- che la suddetta richiesta è stata riscontrata dal Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente in data 10/04/2017 (prot. n.20686);
- che la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con nota n. 2907 dell'11/04/2017, registrata al protocollo n.21353 del 12/04/2017, ha espresso, con esclusivo riferimento al PTA, il proprio nulla osta condizionato alla realizzazione del progetto;
- che Acquedotto Pugliese – Struttura Territoriale Operativa Lecce, con comunicazione n. 46131 del 20/04/2017, registrata al n.23877 del 27/04/2017, ha manifestato il giudizio che «... non vi sono interferenze tra il sito oggetto di realizzazione della discarica de-quo con le opere di adduzione idriche poste ad una distanza di circa 1200 ml (pozzo acqua potabile n°233 provvisoriamente non in uso). Comunque si rimanda al rilascio del relativo parere da parte dell'ASL territorialmente competente per possibile interferenza con falda acquifera sottostante il sito oggetto di realizzazione»;

**Valutato:**

- che il parere sfavorevole espresso dai Comuni di Lecce, Trepuzzi, Surbo, Squinzano;
- che il parere sfavorevole espresso dal Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord;
- che la mancata espressione, per carenza documentale, da parte di ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
- che il permanere delle indeterminatezze sul franco roccioso interposto tra fondo del catino di discarica e livello freatico e la mancata conduzione da parte del proponente, delle attività preliminari relative all'accertamento del verso del flusso idrico sotterraneo, alla determinazione dei principali parametri idrogeologici, alla definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, condotte con precisione almeno cen-

timetrica su un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, e, segnatamente, la assenza del monitoraggio sulle acque sotterranee, di durata almeno annuale, nei termini previsti al Paragrafo 7 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003;

Rappresentano, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., **motivo ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta**, ha preavvisato, ai sensi dell'art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con la medesima nota di trasmissione del verbale della seduta conclusiva della C.d.S., prot. n. 20396 dello 06/04/2017, inoltrata a mezzo PEC, della adozione di provvedimento con **esito negativo** della valutazione di impatto ambientale e della autorizzazione integrata ambientale per il proposto "Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce", ferma restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione del preavviso;

**Considerato:**

- che ai sensi dell'art. 29-bis, c. 3, del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, «*per le discariche di rifiuti da autorizzare ai sensi del presente titolo, si considerano soddisfatti i requisiti tecnici di cui al presente titolo se sono soddisfatti i requisiti tecnici di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT*»;
- che al Paragrafo 7, allegato 2, D.Lgs. 36/2003 successive modifiche, si riporta che «*Ai fini del rilascio dell'autorizzazione l'autorità competente deve provvedere a condurre l'istruttoria tecnica dei progetti presentati dai soggetti titolari degli interventi e verificare che siano state condotte le attività preliminari di seguito specificate:*
  - *individuazione delle acque sotterranee, comprese le eventuali emergenze delle stesse, che possono essere interessate dalle attività della discarica;*
  - *ubicazione dei punti d'acqua esistenti (pozzi, sorgenti), usi in atto delle risorse idriche, andamento del flusso idrico sotterraneo, determinazione dei principali parametri idrogeologici, definizione dell'escursione stagionale del livello piezometrico, valutazione della qualità delle acque sotterranee, a seguito di specifiche misurazioni. A tal proposito, i punti di misura devono essere quotati (in m s.l.m.) con precisione almeno centimetrica e si deve fissare almeno un punto di misurazione nella zona d'afflusso delle acque sotterranee e almeno due punti di misurazione nella zona di deflusso, tenendo conto della necessità di individuare con tempestività l'immissione accidentale di percolato. Questo numero può essere aumentato ai fini di un'indagine idrogeologica specifica e tenuto conto della necessità di individuare con tempestività l'emissione accidentale di percolato nelle acque sotterranee;*
  - *conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli. Il campionamento deve essere effettuato almeno nei tre punti di cui al comma precedente*»;
- che a conclusione della Conferenza di Servizi, come già specificato in narrativa e nei documenti richiamati nei verbali della stessa, regolarmente trasmessi al proponente ed agli enti partecipanti, si rileva che:
  - non si sono espressi sulla realizzazione del progetto la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche – Regione Puglia, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, la ASL LECCE – Area Nord – SPESAL, il Servizio Attività Estrattive – Regione Puglia;
  - hanno espresso nulla osta, condizionato o meno, alla realizzazione del progetto, la Sezione Risorse Idriche – Regione Puglia, l'Autorità di Bacino, l'Acquedotto Pugliese, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Consorzio di Bonifica di Ugento e Li Foggi;
  - hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto il Comune di Lecce, il Comune di Trepuzzi, il Comune di Surbo, il Comune di Squinzano, il Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL LECCE – Area Nord;

- non ha espresso parere per carenza documentale, così come ampiamente motivato e descritto in Conferenza di Servizi, ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce;
- che gli Enti che hanno espresso parere sfavorevole alla realizzazione del progetto, o che non lo hanno espresso per carenza documentale, sono preposti, a vario titolo, alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica e alla pianificazione del territorio;
- che in sede di Conferenza di Servizi non è stato pertanto possibile accertare la compatibilità del progetto proposto ai principi stabiliti dall'art. 177, comma 4, del D.Lgs. 152/06, di una gestione dei rifiuti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente;
- che le analisi a carattere idrogeologico condotte dal proponente non sono rispondenti ai requisiti dell'obbligatorio monitoraggio sulle acque sotterranee, di durata almeno annuale, previsto al Paragrafo 7 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 36/2003;

**Preso atto:**

- che GEOAMBIENTE S.r.l. non ha ritenuto di produrre osservazioni, ai sensi del medesimo art.10-bis della L.241/90, al citato preavviso, protocollo n. 20396 dello 06/04/2017, di esito negativo del procedimento, limitandosi, con nota del 13/04/2017, registrata al protocollo in ingresso n.22511 del 20/04/2017, in riferimento al verbale della Conferenza dei Servizi del 30/03/2017, a « ... *puntualizzare e precisare, a beneficio di chiarezza, alcuni aspetti e circostanze che non coincidono con quanto verbalizzato in sede di C.d.S.*»;

**Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del procedimento:**

**DETERMINA**

- di **denegare**, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l'istanza di GEOAMBIENTE S.r.l., di data 08/08/2016 (in atti al protocollo n. 42688 dello 08/08/2017) e successive note di integrazione/perfezionamento, finalizzata all'ottenimento della **Valutazione di Impatto Ambientale** e della **Autorizzazione Integrata Ambientale** per un "Progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi in località Mass. Parachianca - Comune di Lecce";
- di **notificare**, ai sensi dell'art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla proponente GEOAMBIENTE S.r.l. (tramite PEC indirizzata a: **geoambientesrl@eastpec.it**), e trasmetterla ai seguenti soggetti:
  - **COMUNE DI LECCE** (protocollo@pec.comune.lecce.it);
  - **COMUNE DI TREPUIZZI** (protocollo.comunetrepuzzi@pec.rupar.puglia.it);
  - **COMUNE DI SURBO** (comunesurbo@legalmail.it);
  - **COMUNE DI SQUINZANO** (comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it);
  - **REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive** (surae@pec.rupar.puglia.it);
  - **REGIONE PUGLIA - Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica** (serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it);
  - **REGIONE PUGLIA - Sezione Risorse Idriche** (servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it);
  - **ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale** (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
  - **ASL LECCE AREA NORD – SISP** (sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
  - **ASL LECCE – AREA NORD – SPESAL** (spesalnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
  - **AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA** (segreteria@pec.adb.puglia.it);
  - **ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.** (mat.lecce@pec.aqp.it);
  - **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E**

**TARANTO** (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);

- **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE** (com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
- **CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI** (protocollo.cbuf@pec.rupar.puglia.it);

- di **stabilire** che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. e dell'art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
- di **rendere** noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza.
- di **dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE  
Ing. Rocco Merico